

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**N. 01 del 04.01 2019**

OGGETTO: Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorità, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle sole parti riguardanti il mancato riconoscimento dell'IVA sui crediti per TIA1. Costituzione in giudizio e conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio. CIG: Z382691C60

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE in data 9/11/2018 è stato notificato il ricorso promosso da AISA Spa dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorità, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle sole parti riguardanti il mancato riconoscimento dell'IVA sui crediti per TIA1;

RITENUTO di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana promosso da AISA spa al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'Autorità e dei Comuni partecipanti, data la consistente rilevanza della materia del contendere, sia nelle responsabilità a carico dell'Autorità che negli impatti sui bilanci dei Comuni appartenenti ad ATO Toscana Sud;

CONSIDERATO CHE l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per tutelare la propria posizione dinanzi al TAR Toscana;

RITENUTO pertanto necessario conferire ad un legale esterno l'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio al fine di tutelare l'operato dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- l'ANAC con proprie Linee Guida n. 12, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", ha fornito alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti all'articolo 17, comma 1 lett. d), i quali, pur se esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, devono essere affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del citato codice;
- l'incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite rientra nella disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- non risultano sussistere nel presente incarico di rappresentanza in giudizio i requisiti di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che legittimano l'affidamento diretto ai sensi del punto 3.1.4.1 delle Linee Guida N. 12 di Anac, in quanto:
 - o il dott. Luigi Lovecchio, docente di diritto tributario, che ha rilasciato all'Autorità un parere in materia di inclusione dell'IVA nei crediti TIA (prot. entrata 1659 del 16.04.2018) non è peraltro abilitato al patrocinio legale
 - o lo Studio legale Gandino/Paire che ha rilasciato all'Autorità in data 05.09.2018 un parere in ordine alla delibera n. 24/2018 non ha trattato in quella sede il tema tributario dell'IVA sui crediti TIA, soffermandosi sugli aspetti di diritto amministrativo e civilistico

- si ritiene invece che ricorrano le condizioni di affidamento diretto di cui al punto 3.1.4.2 delle Linee Guida N. 12 di Anac data l'assoluta particolarità del thema decidendum, che richiede in capo al legale abilitato al patrocinio un'approfondita conoscenza non solo in generale in materia tributaria ma in particolare nella materia specifica dell'applicazione dell'IVA sui Crediti TIA;
- è stata pertanto esperita un'indagine informale nelle banche-dati giurisprudenziali alla ricerca di legali con qualificata esperienza nella specifica materia, grazie alla quale è stato individuato nell'avv. Andrea Pasqualin il legale che ha rappresentato in Cassazione una società di gestione rifiuti che ha visto riconoscere le proprie ragioni in due recenti Ordinanze della Suprema Corte (n. 16332/2018 e N. 32251/18) focalizzate proprio sul tema dell'applicazione dell'IVA sulla TIA;

VISTO il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione ("**Allegato 1**"), dell'avv. Andrea Pasqualin dello Studio Mercurio e Pasqualin sito in Mestre Viale Ancona 17, come pubblicato sul sito web dello Studio;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 6032 del 27/11/2018 l'Autorità ha pertanto chiesto all'avv. Andrea Pasqualin dello Studio Mercurio e Pasqualin sito in Mestre Viale Ancona 17, la sua disponibilità all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso in oggetto con un eventuale preventivo di spesa;
- con Nota trasmessa via e-mail del 02.01.2019 (Prot. entrata N. 0036/2019) l'avv. Pasqualin ha manifestato la sua disponibilità all'incarico inviando un preventivo di spesa per un compenso di euro 15.599,75 oltre spese generali (15%), CPA e IVA, per un totale di € 22.761,91;

RAVVISATA pertanto la necessità di costituirsi nel giudizio sopra citato al fine di difendere il legittimo operato dell'Ente, conferendo direttamente l'incarico di difesa e rappresentanza all'avv. Andrea Pasqualin per la sua qualificata esperienza nella specifica materia dell'applicazione dell'IVA sulla TIA;

RITENUTO CHE:

- l'affidamento diretto all'avv. Andrea Pasqualin risponda ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;
- il preventivo di spesa sia congruo collocandosi ai valori medi delle tariffe delle tabelle forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, applicabili al corrispondente scaglione di valore della pratica;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ("**Allegato 2**");

DATO ATTO CHE:

- ricorrono obiettive motivazioni, connesse all'imminente scadenza dei termini di costituzione in giudizio, per l'esecuzione d'urgenza dell'incarico conferito;

- sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per quanto rilevante ai fini del conferimento del presente incarico e precisamente:
 - o DURC pervenuto in data 04.01.2019;
 - o Casellario ANAC consultato in data 04.01.2019;
 - o Certificato estratto dal casellario giudiziale richiesto con Prot. n. 49 del 03.01.2019;
 - o Certificato di regolarità fiscale richiesto con Prot. n. 50 del 03.01.2019;
 - o Certificato estratto del casellario penale richiesto con Prot. n. 51 del 03.01.2019.
- nello schema di disciplinare di incarico si prevede che il contratto potrà essere risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nel qual caso sarà versato al professionista il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute.

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera assembleare n°37 del 20.12.2018 e il PEG 2019 approvato con determina de Direttore N. 147 del 21/12/2018,

ACCERTATO che nel PEG del triennio 2019-2021 risultano stanziati nel capitolo di spesa N. 701 Missione 9 Programma 3 - risorse sufficienti alla copertura dell' impegno di spesa di complessivi per € 22.761,91;

ACQUISITO dall'ufficio competente il CIG per la presente procedura: **Z382691C60**;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana per il ricorso promosso da AISA Spa contro l'Autorità per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle sole parti riguardanti il mancato riconoscimento dell'IVA sui crediti per TIA1;
- 3) Di affidare all'avv. Andrea Pasqualin dello Studio degli Avvocati Mercurio e Pasqualin sito in Mestre Viale Ancona 17, l'incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio di cui al punto 2), per un compenso di euro 15.599,75 oltre spese generali (15%), CPA e IVA, per un totale di € 22.761,91;
- 4) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che ricorrono le condizioni oggettive per l'esecuzione d'urgenza dell'incarico anche in pendenza della verifica dei requisiti prescritti, il cui eventuale difetto successivamente accertato costituirà causa di risoluzione del contratto;
- 6) Di impegnare a favore dell'avv. Andrea Pasqualin la somma di Euro € 22.761,91 esigibile nell'anno 2019 con imputazione sulla Missione 9, Programma 3, capitolo 701 dell'annualità 2019 del PEG 2019-2021, e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- 7) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", "Procedure in corso".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 04.01.2019:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

OGGETTO: Ricorso promosso da AISA S.p.A. dinanzi al Tar Toscana, contro l'Autorità, per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 nelle sole parti riguardanti il mancato riconoscimento dell'IVA sui crediti per TIA1. Costituzione in giudizio e conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio. CIG: Z382691C60

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __04.01.2019__

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data __07.01.2019__

Il Responsabile di Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Avv. Andrea Pasqualin – Curriculum vitae

Nato a xxxx, il lxxxx, residente a xxx, xxxx, cittadino italiano, coniugato, con un figlio.

Ha conseguito il diploma di maturità classica al Liceo Cavanis di Venezia e, il 27.3.1980, la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, con una tesi in Diritto Pubblico dell'Economia, riportando la votazione di 108 su 110.

E' iscritto nell'Albo degli Avvocati di Venezia con anzianità decorrente dal 3.3.1982.

E' iscritto nell'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle Giurisdizioni superiori, con anzianità decorrente dal 30.5.1997.

Esercita la professione di avvocato con studio a Venezia Mestre, Viale Ancona, 17, occupandosi di diritto civile, in sede giudiziale e stragiudiziale, con particolare riferimento alla materia commerciale e fallimentare, materia, quest'ultima, che tratta ed ha trattato sia come curatore fallimentare, sia nell'assistenza a procedure fallimentari e nei rapporti con procedure fallimentari.

E' stato Vice Pretore Onorario a Venezia dal 1986 al 1991.

Dal 1988 al 2002 ha fatto parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ricoprendo la carica di Segretario a partire dal 1994 al 2001 e quella di Presidente dal 2001 al 2002.

Ha svolto, nel 1993, l'ufficio di Commissario per la formazione dell'Albo regionale degli Psicologi, succedendo al Commissario originariamente nominato

Ha fatto parte, negli anni dal 1995 al 1997, quale componente supplente, del Collegio dei Garanti per le nomine di competenza della Regione Veneto.

E' stato componente del Comitato provinciale per l'Euro.

E' stato docente presso la Scuola di Applicazione Forense dell'Università degli Studi di Padova negli anni 1998, 1999 e 2000.

E' stato componente, dal 1999 e per alcuni anni, del Consiglio Giudiziario di Venezia, nella sua composizione allargata agli avvocati, prevista in relazione a talune competenze.

E' stato relatore al Corso di diritto fallimentare organizzato dall'IPSOA e dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Venezia nel 1999.

Dal 2001 al 2009 ha tenuto lezioni di diritto fallimentare al Corso per praticanti dottori commercialisti di Venezia.

Dal 2003 al 2008 è stato componente, con la carica di segretario fino al 2006 e poi con quella di vicepresidente, della Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Nel 2005 ha partecipato ai lavori della Commissione costituita presso il Ministero dell'Economia per la redazione dello schema di decreto legislativo di riforma della legge fallimentare.

Nei mesi di gennaio e di febbraio del 2009 ha fatto parte, quale rappresentante del Friuli Venezia Giulia, del gruppo di lavoro costituito presso il Consiglio Nazionale Forense che ha elaborato la proposta dell'Avvocatura di riforma dell'ordinamento professionale forense.

Nel 2010 è stato vicepresidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Dal 2010 è componente del Consiglio Nazionale Forense, eletto per il Distretto della Corte d'Appello di Venezia.

Publicazioni

- 2006: collaborazione alla pubblicazione del testo *Il nuovo Processo Civile e la nuova Legge Fallimentare*, edito da Experta;
- novembre 2007: articolo dal titolo *La violazione del dovere di riservatezza ad opera dell'amministratore* nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- settembre del 2008: articolo relativo ad un quesito in materia di vizi nella convocazione di assemblea per l'approvazione del bilancio e di comportamento dei sindaci nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- novembre 2008: articolo sul tema della testimonianza scritta nella Rivista *Giustizia Insieme*, pubblicata da Movimento per la Giustizia – articolo 3;
- novembre del 2008: articolo sul tema degli effetti della cessazione dei sindaci per scadenza del termine e rinuncia e sulla loro sostituzione nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- 2009: collaborazione alla pubblicazione del testo *Il nuovo CODICE DI PROCEDURA CIVILE, tre testi a confronto*, edito da Experta;
- luglio 2009: articolo sull'argomento del luogo di custodia del libro del collegio sindacale nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- marzo 2010, articolo sull'argomento dei *quorum* costitutivi e deliberativi per l'approvazione del bilancio nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- maggio 2010: articolo sull'argomento dell'esperibilità dell'azione *ex* 2409 c.c. da parte del Collegio sindacale delle società a responsabilità limitata nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- dicembre 2010: articolo sul tema *Autorizzazione, da parte dell'assemblea, di atto estraneo all'oggetto sociale* nella Rivista *Bilancio, vigilanza e controlli*, pubblicata da Euroconference;
- 2012: commento all'art. 26 del d.lgs. n. 150/2011 nel Commentario edito nel 2012 da Ipsoa e curato da Claudio Consolo;
- 2014: articolo dal titolo *Giustizia civile: si riuscirà ad invertire la tendenza?*, nella Rivista *La Previdenza Forense*;
- dicembre 2015: unitamente all'avv. Enrico Merli, articolo sul tema, dal titolo *Negoziazione, una opportunità per la Giustizia* in *Guida al Diritto*.
- 2015: articolo *Specializzazioni, una nuova sfida*, nella Rivista *Dialoghi*, 2015, 3-4.
- 2016: articolo *La nuova depenalizzazione*, nella Rivista *Dialoghi*, 2016, 1.
- 2017: *I nuovi regolamenti per la professione forense*, nel Libro dell'anno del diritto 2017 Treccani.

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA AISA SPA DINANZI AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 24 DELL'11/09/2018.**TRA**

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 267/2000 e della Deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29/08/2017

E

L'Avv. Andrea Pasqualin, nato a Venezia il 15.12.1955, dello Studio Marcurio e Pasqualin sito in Venezia Mestre Viale Ancona 17

PREMESSO CHE

- In data 9/11/2018 è stato notificato all'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud il ricorso promosso, dinanzi al Tar Toscana, da Aisa Spa contro l'Ente per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018, nelle sole parti in cui la quantificazione del "*prezzo di cessione dei crediti TIA da riconoscere ad Aisa Spa non comprende l'importo dell'IVA applicata nelle bollette della TIA1.*"
- L'Autorità ritiene di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'Autorità e dei Comuni partecipanti, data la consistente rilevanza della materia del contendere, sia nelle responsabilità a carico dell'Autorità che negli impatti sui bilanci dei Comuni appartenenti ad ATO Toscana Sud;
- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per tutelare la propria posizione dinanzi al TAR Toscana per cui si rende necessario l'affidamento ad un legale esterno di un incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio citato;
- l'incarico di patrocinio legale in relazione ad una specifica e già esistente lite rientra nella disciplina di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- data l'assoluta particolarità del thema decidendum ricorrono le condizioni di affidamento diretto di cui al punto 3.1.4.2 delle Linee Guida N. 12 di Anac, per cui è stata esperita un'indagine informale nelle banche-dati giurisprudenziali alla ricerca di legali con qualificata esperienza nella specifica materia, dalla quale è emerso, a seguito della quale è stato individuato il nominativo dell'Avv. Andrea Pasqualin quale patrocinante di una società di gestione rifiuti che ha visto riconoscere le proprie ragioni in due recenti Ordinanze della Suprema Corte di Cassazione (n. 16332/2018 e N. 32251/18) focalizzate proprio sul tema dell'applicazione dell'IVA sulla TIA.
- con nota prot. 6032 del 27/11/2018 l'Autorità ha chiesto all'avv. Andrea Pasqualin la sua disponibilità all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con un eventuale preventivo di spesa, riscontrata da quest'ultimo con Nota del 02.01.2019 (Prot. entrata N. 36/2019)

- con Determina del Direttore Generale n. 01 del 04.01.2019 l'Autorità ha disposto di costituirsi nel giudizio avanti il TAR Toscana promosso da Aisa per l'annullamento delle deliberazioni assembleari n. 24 dell'11/09/2018 ed è stato affidato all'avv. Andrea Pasqualin l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per un compenso di euro 15.599,75 oltre spese generali (15%), CPA e IVA, per un totale di € 22.761,91;
- l'Autorità ha avviato la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, per quanto rilevante ai fini del conferimento del presente incarico;
- le parti intendono disciplinare con il presente contratto le modalità e le condizioni di erogazione dell'incarico affidato;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud conferisce all'avv. Andrea Pasqualin, che accetta, l'incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio promosso da AISA Spa dinanzi al TAR per l'annullamento della deliberazione assembleare n. 24 dell'11/09/2018 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni oggetto di giudizio.

2. L'avv. Andrea Pasqualin si impegna:

- a) a definire la strategia difensiva d'intesa con il Direttore Generale dell'Ente;
- b) a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa con il Direttore Generale, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente rispetto all'importo preventivato;

3. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi l'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione;

4. L'avv. Andrea Pasqualin si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

5. L'avv. Andrea Pasqualin si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

ART. 2 INCOMPATIBILITA'

1. L'avv. Andrea Pasqualin dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua della disciplina dettata dalla Legge 190/2012 e s.m.i. nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. A tal fine l'avv. Andrea Pasqualin si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

2. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE

1. L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. A tale scopo i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, al Direttore Generale.

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. L'avv. Andrea Pasqualin dichiara di essere in possesso di polizza R.C. Professionale stipulata con Generali Italia S.p.A. n. 370690554+370690556 – Massimale Euro 3.000.000.

ART. 5 COMPENSI E PAGAMENTI

1. L'avv. Andrea Pasqualin si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso di euro 15.599,75 oltre spese generali (15%), CPA e IVA, per un totale di € 22.761,91 come indicato nel proprio preventivo di spesa assunto al protocollo dell'Ente in data 02.01.2019 (prot. entrata n. 36/2019).

2. L'importo negoziato potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni la controparte a rifondere ad ATO Toscana Sud spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

3. In tale caso, l'Avv. Andrea Pasqualin procederà, senza alcun onere per l'Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a rifondere ad ATO Toscana Sud gli eventuali importi già percepiti in corso di giudizio. Solo in caso di dimostrata insolvenza della controparte, l'Avv. Andrea Pasqualin avrà diritto ad essere soddisfatto da ATO Toscana Sud, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dall'Ente sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito.

4. Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato in due tranches, di cui:

- La prima pari al 30% del compenso complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di acconto all'atto della costituzione in giudizio;
- La seconda pari al residuo 70% del compenso complessivo, oltre spese generali, IVA e CPA, a titolo di saldo a conclusione del procedimento.

5. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

6. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG Z382691C60;

8. L'Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l'Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti.

9. L'appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell'Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

ART. 6 ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

1. Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della controversia non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, l'Avv. Andrea Pasqualin dovrà darne tempestiva comunicazione ad ATO Toscana Sud, procedendo, con apposita preventivo di spesa a quantificare i maggiori oneri da determinarsi nel rispetto dei parametri di cui al DM. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.

2. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE

1. ATO Toscana Sud ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

2. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato al professionista il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute.

ART. 8 RINUNCIA ALL'INCARICO

1. L'Avv. Andrea Pasqualin ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 9 VINCOLI DI RISERVATEZZA

1. L'Avv. Andrea Pasqualin, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

2. Eventuali violazioni della normativa inerenti la riservatezza (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), resteranno ad esclusivo carico dell'avvocato che abbia commesso la violazione.

ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Avv. Andrea Pasqualin assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegna a:

- comunicare all'Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi;

- effettuare le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all'appalto, con indicazione del CIG;
- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità, l'Avv. Andrea Pasqualin e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

ART. 12 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016

1. I dati personali forniti dall'Avv. Andrea Pasqualin sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

2. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

4. I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

5. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it ; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, Viale A. Gramsci n. 53.

ART. 13 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR 679/2016

1. Considerato che in relazione all'esecuzione della presente lettera commerciale, verranno affidati all'Avv. Andrea Pasqualin, trattamenti di dati personali di cui ATS risulta titolare, l'operatore economico stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 679/2016. L'incarico decadrà contestualmente e automaticamente, senza necessità di adozione di alcun formale atto di revoca, alla cessazione del rapporto contrattuale.

2. Il Responsabile del Trattamento riconosce che ogni trattamento di dati personali deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, sia europea che nazionale, assicurando in particolare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del GDPR 679/2016.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- predisporre e tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare del trattamento in conformità alla disciplina dettata dall'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 679/2016. Tale registro, su richiesta, dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo;
- il Responsabile identifica e autorizza i propri collaboratori al trattamento dei dati personali fornendo agli stessi le precise istruzioni alle quali attenersi nel trattamento e nel rispetto delle procedure adottate dal medesimo. Il Responsabile dovrà vigilare e assicurare l'effettivo rispetto delle istruzioni e delle procedure curando e garantendo, nei confronti del titolare, il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati nonché l'osservanza da parte soggetti autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alla Sezione 3 del GDPR 679/2016
- il Responsabile deve assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR 679/2016 tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- Il Responsabile, per i trattamenti di propria competenza, dovrà assistere il titolare del trattamento nei rapporti con l'Autorità di Controllo.

4. Al termine dell'incarico il Responsabile dovrà cessare ogni trattamento dei dati personali assicurando la restituzione e la disponibilità degli stessi in capo al Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di all'articolo 28 Reg. UE 2016/679 e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato."

Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente disciplinare ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

La validità del presente contratto decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione

Autorità ATO Toscana Sud

Il Direttore Generale – Dott. Paolo Diprima

Avv. Andrea Pasqualin